



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

CIRCOLARI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SU PROROGA TERMINI

Dopo la Circolare del Ministero dell'Interno, è ora il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a fornire spiegazioni e chiarimenti **con tre note si addentra nei particolari esplicativi la proroga di termini in materia di circolazione su strada.**

La prima è la Nota 2807 del 30 aprile 2020, in merito alla Legge 27 del 24 aprile 2020, di conversione del DL 18 del 17 marzo.

In primo luogo la Legge di conversione ha prorogato al 15 maggio il termine di sospensione di tutti i **procedimenti amministrativi, di qualsiasi natura**, compresi quelli di notificazione di verbali, di pagamento in misura ridotta, di svolgimento delle difese, e quindi viene ribadito che essi risultano **SOSPESI DAL 23 FEBBRAIO AL 15 MAGGIO 2020**. È possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 maggio 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all'emergenza sanitaria in atto..

Altresì, sono sospesi fino a tale data i termini di altri procedimenti e quindi prorogati patenti, carte di circolazione ed altri titoli abilitativi come segue:

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, CdS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Per l'effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

ANVU
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Per quanto attiene invece alle revisioni, (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "*ope legis*".

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "*ripetere*" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti alle scadenze del c.d.

"Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

Con la **Circolare 12058** sempre del 30 aprile, ancora il MIT precisa che l'art. 103, comma 1 e l'art. 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27- come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, hanno prorogato la validità di diversi titoli abilitativi alla guida dei veicoli.

Pertanto si ritiene utile raffigurare le varie scadenze:

- a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, **comma 1**, del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- b) carte di qualificazioni del conducente **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- c) certificati di abilitazione professionale, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020 (**il richiamo a detta disposizione è consentito in forza dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020, che fa salvo quanto previsto dal altre norme emanate ai sensi deidecreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché' dei relativi decreti di attuazione);**
- e) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31**

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

- luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).** Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
- f) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).** Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- i) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, **in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020**) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- j) **le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- k) **ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);**
- l) **ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).**

Con la nota **12054 sempre del 30 aprile**, lo stesso MIT comunica alle Autoscuole che Le associazioni di categoria delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica

ANVU
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

hanno presentato richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere operazioni afferenti alle loro attività, quali rinnovi e duplicati di patenti di guida, trasferimenti di proprietà dei veicoli, riscossione bolli, radiazioni ecc.

Al riguardo, si evidenzia che **le disposizioni normative ad oggi vigenti non vietano, espressamente, lo svolgimento delle suddette operazioni, in quanto strumentali ad attività**

espressamente autorizzate, fermo restando il rispetto delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19.

Occorre, comunque, sottolineare che, durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica, i servizi informatici di questa Direzione Generale sono stati costantemente attivi ed hanno consentito lo svolgimento di tutte le procedure di istituto.

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
RESP.LE UFFICIO STUDI GIURIDICI
Cav. Dott. Roberto Benigni